

STATUTO
 “Divercity Calabria”



ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'associazione di promozione sociale denominata “DiverCity Calabria”, di seguito denominata “associazione”, con sede in Catanzaro alla Via Barlaam Da Seminara, n. 42.
 La denominazione sociale¹ dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà integrata automaticamente con le parole “Associazione di promozione sociale” o con l'acronimo “APS” e diventerà “DiverCity Calabria Associazione di promozione sociale” oppure “DivercityAPS”.
 L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
 La durata dell'associazione è illimitata.
 La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui²:

- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*
- s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;*

¹ Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere iscritti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti già iscritta al registro nazionale delle APS in qualità di articolazione territoriale di associazione nazionale iscritta.

² E' riportato nel fac simile, al fine di agevolarne la consultazione, l'elenco delle attività di interesse generale previste dal D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

AII. A

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- A. *Promozione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme anche quella digitale (letteratura, cinema, spettacolo, musica, NFT, arti visive, danza, ecc.);*
- B. *Sensibilizzazione, tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, faunistico, artistico, storico, del folklore e del linguaggio e valorizzazione del turismo e delle attività turistiche;*
- C. *Offrire spazi/contenitori per occasioni di formazione, professionalizzazione e collaborazione (coworking, workshop, spazi di lettura, cineforum, dibattiti e confronti, ecc. ma anche organizzazione di eventi culturali, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni, convegni, corsi di istruzione, qualificazione e professionalizzazione).*
- D. *Promozione della lingua inglese come strumento di interazione e promozione della cultura g-local;*
- E. *Promozione del Consumo Consapevole e sostenibile, della cultura del riuso e dello scambio, dell'agricoltura sostenibile e locale;*
- F. *Promozione dell'integrazione, aggregazione, intergenerazionalità, condivisione del tempo libero di qualità e della socialità in tutte le sue forme;*
- G. *Promozione di attività e spazi volti alla socializzazione e alla formazione di una coscienza critica nella comunità degli associati.*

che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:

1. *Promozione di eventi artistici, culturali e sportivi e di promozione del patrimonio materiale e immateriale: presentazione libri, esposizione foto e illustrazioni, arti e professioni digitali, danza, cortometraggi, musica live, dj set, giochi, animazione sul territorio, folklore e tradizioni, ecc.;*
2. *Tour di interesse storico, naturalistico, gastronomico e faunistico e promozione del turismo sostenibile: visite guidate alla scoperta delle tradizioni dell'artigianato, dell'enogastronomia e del folklore locale;*
3. *Valorizzazione del territorio urbano, recupero delle sue aree degradate, attività di cura e promozione della bellezza cittadina, attività di tutela del patrimonio naturale: residenze artistiche, arte diffusa, cura e promozione del verde urbano, raccolte di rifiuti, ogni altro genere di attività volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema e ad arricchire il patrimonio artistico locale;*
4. *Corsi di formazione e workshop, artistica urbana, spazi di lettura e di scambio, clinic a cura di musicisti professionisti e Producer, spazi di studio e di approfondimento extradidattico;*
5. *Realizzazione nella/e propria/e sede/i di spazi di aggregazione per la comunità degli associati di stimolo e di interazione, di valorizzazione della professionalità e delle qualità personali, di connessione intergenerazionale e di offerta di attività e prestazioni di intrattenimento, svago, spettacolo, approfondimento e tutto ciò che comporta e concerne la valorizzazione del tempo libero insieme tra la comunità degli associati andando anche a soddisfare i bisogni accessori, strumentali o contestuali alle attività proposte (es. spettacoli, proiezioni cinematografiche e sportive, giochi, food & beverage, e tutte quelle prestazioni e attività che l'associazione riterrà opportuno realizzare per il raggiungimento delle proprie finalità e/o finalizzate al finanziamento delle attività, delle strutture e del personale dipendente dell'associazione);*
6. *Mercato dell'usato, del vintage, del riuso, mercati di prodotti sostenibili e attività correlate: raccolta giocattoli, abiti e oggetti in disuso, booksharing (scambio e prestito di libri di testo), mercati per la valorizzazione dei prodotti riutilizzati, ma anche di sostegno all'agricoltura sostenibile e locale, coltivatori diretti, enogastronomia tradizionale, ma anche pulizia spiagge, parchi, luoghi pubblici e tutte le attività che l'associazione sappia identificare e mettere in pratica per il raggiungimento dei propri fini sotto il profilo del consumo consapevole e delle sue esternalità positive su ambiente e società circostanti);*
7. *Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate e/o accessorie, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;*
8. *Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione;*
9. *Partecipazione a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.*

10. Partecipazione a iniziative, bandi e ogni altro genere di attività e collaborazioni con soggetti ed enti pubblici, altre associazioni o privati e soggetti terzi in generale;
11. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali e-book, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, e ogni altro portato tecnologico ritenuto idoneo al raggiungimento dei fini dell'associazione nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
12. Ingaggia collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione o per favorire l'approfondimento di temi, tecnologie, conoscenze, ecc. utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione o per stimolare e migliorare l'approfondimento da parte degli Associati;
13. Agisce nell'ambito degli Scambi internazionali: interessere relazioni, rapporti anche commerciali e scambi con soggetti terzi esteri e con stranieri che intendano stabilirsi o investire nel territorio su cui opera l'associazione; gestire residenze per stranieri, curare e gestire attività culturali, ludiche, artistiche, ecc. di contatto, scambio e confronto tra soggetti ed esperienze locali ed estere; creare e gestire sistemi di semplificazione dell'esperienza sul territorio per i soggetti che dall'estero si trovassero nel territorio di azione dell'associazione (es. infopoint anche virtuale), organizzazione di eventi e spettacoli per la semplificazione del contatto fra le culture e per la socializzazione con persone provenienti dall'estero;
14. Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione o di cui vanta il possesso, la proprietà o altro diritto reale;
15. Svolgere ogni altra attività connessa o affine o accessoria a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali; nonché svolgere ogni attività rientrante nella definizione di "attività diverse" per come definite dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017
16. Interessere relazioni con soggetti esteri anche terzi rispetto all'associazione per perseguire le finalità di cui sopra o per reperire risorse economiche e finanziarie, attrezzature, tecnologie ecc.;
17. Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo o disponendo del possesso, della proprietà o altro diritto reale strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento o a finanziare attività dirette a perseguire le finalità associative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART.3 RISORSE, PATRIMONIO E SOSTENIBILITA' ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contributi pubblici e privati;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Rendite patrimoniali;
- 5) Proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) Proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) Attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- 8) Sponsorizzazioni;
- 9) Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

AII. A

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Per il perseguimento delle sue finalità e per lo svolgimento delle sue attività anche accessorie o strumentali, l'associazione potrà prendere in possesso, proprietà, locazione e nelle altre forme previste dalla legge ogni bene mobile e immobile che il comitato direttivo riterrà opportuni.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta o quando necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci. E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio³ che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo⁴ per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

³ Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.

Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

⁴ Il bilancio preventivo non è obbligatorio, tuttavia si ritiene opportuno provvedere alla sua predisposizione. Ad ogni modo può non essere previsto in statuto.

AII. A

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;
- 4) a comportarsi cortesemente e correttamente, senza essere aggressivi, discriminatori e violenti;
- 5) a rispettare la libertà e l'autodeterminazione di tutti.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta o quando necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) il Presidente⁵
- 4) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) Organi di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

E' prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

⁵ Nel presente fac simile il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. E' possibile prevedere l'elezione da parte dell'Organo di amministrazione (in questo caso il Comitato Direttivo) con le relative modifiche da apportare agli articoli di riferimento.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da *almeno 3 mesi*⁶, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto⁷. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale e trascritte nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.11 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 compreso il presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi⁸.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

⁶ L'associazione può stabilire un termine inferiore.

⁷ Ai sensi dell'art. 24, c. 2, D. Lgs. 117/2017 Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile

⁸ E' possibile modificare l'articolo in base alle disposizioni dell'art 26 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.i..

AII. A

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ovè decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
 - 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
 - 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci
- 7) rappresentare, ciascun amministratore disgiuntamente, l'associazione.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo tra i membri che lo compongono, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente dell'associazione è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri e rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea quando risulti assente o impedito il Presidente. La firma del Vice-presidente certifica nei confronti di terzi l'impedimento o l'assenza del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente, ne fa le veci il membro del Comitato Direttivo più anziano con riferimento agli anni in carica come amministratore e, come criterio suppletivo, all'età anagrafica.

La carica di Vice-Presidente è incompatibile con quella di Presidente, ma non con le cariche di segretario o di tesoriere.

ART.14 IL SEGRETARIO

AII. A

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Si occupa della gestione di tutto quanto concerne la segreteria: è responsabile e redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e il loro aggiornamento, firma la corrispondenza e gestisce le comunicazioni interne all'Associazione, dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente o dal Comitato Direttivo. Svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente.

ART.15 IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri e sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, sovrintende alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione e provvede ad effettuare incassi e pagamenti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Comitato Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili. La carica di tesoriere è compatibile con quella di Presidente. In caso di assenza o impedimento del tesoriere, è proprio il Presidente che si occupa di farne le veci, o se impedito anche il Presidente ne fa le veci un altro membro del Comitato Direttivo.

ART.16 IL CONSIGLIO DELLE GRANDI MENTI (CGM)

Ogni membro del Comitato Direttivo nomina fino a 4 consiglieri fra i soci dell'associazione non facenti parte del Comitato Direttivo che si distinguano per qualità personali, professionali, o per meriti legati alla partecipazione alle attività di volontariato dell'associazione. I membri del Consiglio delle Grandi Menti non ricoprono funzioni specifiche ma supportano e coadiuvano i membri del Comitato Direttivo nello svolgimento delle loro funzioni ogni qual volta il Comitato Direttivo ne faccia richiesta. Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo a scopo consultivo e senza diritto di voto ogni qual volta il comitato direttivo lo ritenga opportuno e gli comunichi l'invito, anche informale, a partecipare.

Il Consiglio delle Grandi Menti si occupa di svolgere il lavoro di commissione indagando, studiando, approfondendo, formulando soluzioni e pareri, e rendicontando al Comitato Direttivo circa ogni tema o approfondimento da questo affidato al CGM.

Il CGM resta in carica per 1 anno dalla sua nomina. I membri del CGM decadono automaticamente per nomina di un nuovo Comitato Direttivo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, i membri del CGM nominati dagli amministratori decaduti restano in carica fino al termine del proprio mandato annuale.

Il CGM elegge fra i suoi membri un Presidente che cura, coordina e organizza il lavoro e le riunioni del CGM, ed elegge un Segretario, incaricato di redigere e conservare nella segreteria dell'Associazione i verbali delle riunioni del CGM. Nello svolgimento delle sue funzioni, il CGM costituisce tra i suoi membri delle commissioni di indagine specifiche per ogni questione sottopostagli dal Comitato Direttivo. Ciascuna Commissione, composta da almeno 3 membri del CGM, nomina al suo interno nel ruolo di Responsabile Tecnico il più competente tra i membri del CGM circa la questione di indagine ed elegge un Presidente di Commissione che coordina, organizza e cura il lavoro della commissione e da resoconto al CGM. Ciascuna Commissione dovrà inoltre eleggere un Segretario di Commissione incaricato di redigere il verbale delle riunioni e delle attività della Commissione, dovrà altresì annotare nei verbali le consulenze, i contatti, gli agenti, i soci non membri del CGM, i soggetti terzi e qualunque altro soggetto coinvolti nello svolgimento dei compiti della Commissione. Il Segretario di Commissione affida al Segretario del CGM i verbali affinché questi li custodisca.

Il Responsabile Tecnico ha il compito di assistere il Presidente di Commissione nello svolgimento delle sue funzioni elaborando e sottoponendo alla sua attenzione un Programma d'Azione, svolto in punti e argomentato, che espliciti il miglior piano d'azione possibile che egli, con le sue competenze, sappia elaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Comitato Direttivo.

Ciascuna Commissione vota a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Responsabile Tecnico.

Qualora per la particolarità dell'indagine sottoposta al CGM sia necessario far fronte a spese, il Comitato Direttivo valuterà insieme al Presidente del CGM e al Responsabile Tecnico della Commissione, o a colui che dovrebbe ricoprire tale ruolo ove la Commissione non fosse ancora costituita, la consistenza di un eventuale budget di spesa.

ART.17 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

AII. A

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.18 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo⁹, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.19 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.20 ASSEMBLEE AI SENSI DELL'ART.24 CO.5 D.LGS.117/2017

Nel caso in cui l'Associazione superasse il numero di 500 associati, è prevista la costituzione di assemblee ex art.24 co.5 d.lgs.117/2017 nel caso in cui il Comitato Direttivo, su proposta di uno dei suoi membri, ne ravvisi l'utilità. Sulla proposta con allegata disciplina circa la costituzione e lo svolgimento di assemblee ex art.24 co.5 d.lgs.117/2017 elaborata dal Comitato Direttivo si esprime l'assemblea ordinaria.

ART.21 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

⁹ La composizione, l'obbligatorietà e le funzioni dell'Organo di Controllo sono disciplinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART.22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fabio D'Amico
Anna Fu
Roberto
Renato Apoll
Marta
Emiliano Loro
Simona Jurevic
Alexia Muro

